



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DI SICUREZZA N. 4/2020

1. LA RISOLUZIONE 2532 (2020) DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA SULLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONFRONTO USA/CINA NON BLOCCA LA RICHIESTA DI UN INEDITO CESSATE IL FUOCO GLOBALE

1. Introduzione

Il 1° luglio 2020 il Consiglio di sicurezza (CdS) delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità la [risoluzione 2532 \(2020\)](#) per affrontare l'impatto della pandemia da COVID-19 sulla pace e la sicurezza internazionali. Le circostanze straordinarie causate dall'emergenza sanitaria hanno segnato le stesse modalità di adozione della risoluzione in esame. Infatti, come approfondiremo meglio più avanti, è stato necessario riorganizzare il metodo di lavoro del CdS e predisporre una procedura di voto provvisoria per l'adozione dei suoi atti data l'impossibilità per i membri consiglieri di riunirsi presso il Quartier generale delle Nazioni Unite a New York.

La risoluzione fa seguito all'[iniziativa](#) con cui il Segretario generale chiedeva un cessate il fuoco globale per concentrare gli sforzi sulla lotta alla pandemia e aprire corridoi umanitari per poter distribuire aiuti ai soggetti più vulnerabili. Inoltre, è stata adottata alcuni mesi dopo la dichiarazione con cui l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato la pandemia da COVID-19. Questo ritardo non ha mancato di sollevare critiche alla condotta del CdS, organo che detiene la responsabilità principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (C. D. GAVER, N. PERERA, *COVID-19 Symposium: Will the UN Security Council Act on COVID-19?*, [opiniojuris](#)). La portata globale del virus, infatti, aveva dapprima indirizzato l'attenzione della comunità internazionale alle azioni intraprese dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), competente in materia di direzione e di coordinamento della risposta globale alle crisi sanitarie internazionali. L'OMS «*plays a central role in surveillance, risk assessment and response and aims at ensuring an effective but proportional public health response to avoid unnecessary interference with traffic and trade*» come stabilito dall'*International Health Regulations 2005* strumento vincolante che disciplina i diritti e gli obblighi degli Stati in materia d'informazione sulla sanità pubblica e sulle procedure da seguire in caso di pandemia (v. S. MARCHISIO, *Corso di diritto internazionale*², Torino, 2017, p. 151).

L'azione del CdS in caso di crisi sanitarie internazionali non rappresenta una novità. Al contrario, essa si inserisce in una prassi evolutiva che ha portato il CdS a riconoscere che le emergenze sanitarie possono rientrare in quelle situazioni capaci di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali (G. BURCI, *Health and Infectious Disease*, in T. G. WEISS, S. DAWS (eds), *The Oxford Handbook on the United Nations*², 2018, pp. 680-692). Tra i [precedenti](#) relativi all'intervento del CdS in situazioni di emergenza sanitaria si possono considerare, in particolare, i casi relativi all'HIV/AIDS e all'epidemia di Ebola in Africa Occidentale (I. R.

PAVONE, *La pandemia di covid 19: l'Onu finalmente batte un colpo?*, [Sidiblog](#)). In quest'ultimo caso, per la prima volta, il CdS ha classificato espressamente una malattia infettiva come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali, ai sensi dell'art. 39 della Carta dell'ONU (v. in generale R. CADIN, *I presupposti dell'azione del Consiglio di sicurezza nell'articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite*, Milano, 2008).

L'adozione della risoluzione 2532 (2020) evidenzia come il CdS consideri le situazioni di emergenza sanitaria internazionali parte della sua agenda e costituisce una conferma della prassi in materia. L'azione del CdS è successiva a quella dell'OMS e di altri organi delle Nazioni Unite quali il Segretario generale e l'Assemblea generale, che sono stati, invece, più sollecitati ad adottare le misure di loro rispettiva competenza per contrastare la diffusione del virus e la gestione della pandemia. Questa diversa sollecitudine si deve attribuire alle divergenze tra i membri permanenti del CdS nella fase di stesura del progetto di risoluzione, soprattutto a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Cina sulle origini del virus. La risoluzione riveste, comunque, un particolare interesse non solo per verificare se questa si pone in continuità con gli strumenti adottati in altre situazioni di crisi sanitarie, ma anche per evidenziare l'esistenza di una possibile evoluzione del ruolo del CdS e delle funzioni che può svolgere in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

2. La procedura speciale di adozione della risoluzione

Il CdS si è trovato esposto a crescenti critiche per il ritardo con cui ha preso posizione sulla pandemia COVID-19, soprattutto a fronte delle iniziative che venivano adottate da parte di altri organi delle Nazioni Unite. Infatti, alla dichiarazione della situazione pandemica da parte dell'OMS hanno fatto seguito la richiesta del Segretario generale delle Nazioni Unite di un cessate il fuoco globale e le risoluzioni [74/270](#) e [74/274](#) dell'Assemblea generale che chiedeva una «*intensified international cooperation to contain, mitigate and defeat the pandemic*».

Il processo che ha portato all'adozione di una risoluzione da parte del CdS ha incontrato diversi ostacoli sia di naturale procedurale che sostanziale. In via preliminare, la situazione generata dalla pandemia ha infatti costretto il CdS a rivedere il suo metodo di lavoro. L'art. 28 della Carta richiede che il CdS sia organizzato in modo da poter funzionare continuamente e gli conferisce il potere di riunirsi in luoghi diversi dalla sede dell'Organizzazione qualora questo faciliti il suo lavoro. Inoltre, la *Rule 5* del *Provisional Rules of Procedure* specifica che ogni membro del Consiglio o il Segretario generale possa proporre di riunirsi in un altro luogo previo consenso dei membri. Il CdS ha così rivisto i suoi metodi di lavoro per garantire lo svolgimento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'adozione di risoluzioni, la [procedura provvisoria](#) stabilita dal CdS prevede che a seguito della richiesta di uno o più membri che presentano una bozza di risoluzione "in blu", il Presidente fa circolare una lettera con la bozza di risoluzione in allegato, annuncia che la bozza di risoluzione sarà messa ai voti, e chiede ai membri di votare per iscritto entro un termine non prorogabile di ventiquattro ore. I membri che non presenzieranno ad una votazione durante il periodo di votazione saranno considerati assenti. Dopo che i membri del CdS hanno espresso il loro voto, il Presidente convoca, entro dodici ore dalla conclusione del periodo di votazione, una video conferenza per annunciare l'esito. Qualora l'iter si concluda con l'adozione della risoluzione, questa viene fatta circolare accompagnata da una lettera del Presidente sull'esito e sui dettagli della votazione. (v. L. BALMOND, *Le Conseil de Sécurité des Nations Unies face à la pandémie de Covid-19: pourquoi ce silence?*, in *Paix et Sécurité Européenne et Internationale*, 2020, parr. 15-23).

La nuova procedura sul metodi lavoro del CdS, ulteriormente specificata attraverso una [lettera](#) del Presidente che introduce modifiche sulla natura delle riunioni in

videoconferenza e sullo stato delle dichiarazioni del Presidente, ha permesso di portare avanti i lavori all'ordine del giorno della sua agenda, ma non è stata esente da osservazioni critiche che hanno rimarcato una minore trasparenza e pubblicità dei dibattiti (v. G. NESI, *The United Nations Principal Political Organs and the Universal Pandemic: How to Meet, Negotiate and Deliberate under "New, Extraordinary and Exceptional Circumstances"?*, in *Quest. Int. Law*, 2020, pp. 12-19).

Dal punto di vista [sostanziale](#), l'elaborazione di una risoluzione relativa alla pandemia si è protratta a causa delle divergenze tra i membri permanenti. In primo luogo, il processo di adozione è stato rallentato dalle tensioni tra Cina e Stati Uniti sulle origini del COVID-19. Il governo statunitense aveva infatti avanzato accuse contro quello cinese sia sulla nascita del virus che sulla scarsa tempestività nel fornire le informazioni alla comunità internazionale sui rischi connessi al virus. Inoltre, l'operato dell'OMS in risposta alla crisi sanitaria veniva duramente contestato dagli Stati Uniti che decidevano addirittura di interrompere le relazioni con l'istituto specializzato. Di conseguenza, gli Stati Uniti rifiutavano qualsiasi riferimento all'OMS all'interno di una risoluzione, mentre la Cina insisteva per inserire almeno un accenno all'istituto specializzato, la cui menzione aveva già trovato ampia condivisione nelle precedenti situazioni di crisi sanitarie in cui il CdS aveva adottato risoluzioni.

In secondo luogo, i negoziati per l'elaborazione di una risoluzione incontravano poi ulteriori ostacoli dovuti alla [formulazione](#) del suo contenuto. La proposta avanzata dalla Tunisia, che riprendeva l'appello al cessate il fuoco globale del Segretario generale, non convinceva i membri permanenti a causa delle implicazioni che avrebbe potuto generare in materia di sanzioni e di lotta al terrorismo. Allo stesso tempo, tale bozza riprendeva il suggerimento avanzato in occasione del vertice del G20 di rinunciare alle sanzioni perché capaci di compromettere gli sforzi dei paesi di rispondere alla pandemia. Questa posizione veniva accolta dalla maggioranza dei membri eletti del CdS, ma non era condivisa da parte dei paesi europei e soprattutto dei membri permanenti; in particolare, gli Stati Uniti la consideravano come un *non-starter* dei negoziati per l'adozione della risoluzione.

La situazione di stallo creatasi all'interno del CdS veniva superata grazie agli sforzi di Francia e Tunisia. La nuova proposta di risoluzione riceveva l'approvazione da parte dei membri del CdS in quanto eliminava ogni riferimento esplicito all'OMS e ribadiva il monito al cessate il fuoco del Segretario generale. Essa consentiva, inoltre, a Russia e Stati Uniti di condividere la richiesta da parte del CdS di un cessate il fuoco globale grazie ad una formulazione che esentava in maniera espressa le operazioni di antiterrorismo dalla istanza consigliare di cessazione delle ostilità.

3. Il contenuto della risoluzione 2532 (2020)

Il difficile processo di adozione della risoluzione 2532 (2020) sollecita una attenta analisi del suo contenuto per una corretta interpretazione della risposta dell'organo consigliare alle minacce non convenzionali alla pace e alla sicurezza, come quelle generate da una pandemia. La crescente attenzione del CdS nei confronti del rapporto tra salute e sicurezza ha avuto una rapida evoluzione ed è rappresentata in termini generali dall'ampliamento della nozione di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali a quelle situazioni di crisi umanitarie e sociali che includono esplicitamente o implicitamente la salute. I dibattiti sulle minacce rappresentate dal cambiamento climatico e l'intervento nella crisi Ebola sono solo la manifestazione più recente di una pratica consolidata. In particolare, l'esigenza di estendere la nozione di minaccia alla pace a situazioni diverse da quelle prospettate nella Carta e la possibilità che questa sia applicabile anche alle crisi sanitarie era stata già prefigurata sia nel rapporto dello [UN High-level Panel on Threats, Challenges and Change](#) che nel rapporto [In Larger Freedom](#). Entrambi i rapporti avevano l'obiettivo di

rivedere il significato della sicurezza nel ventunesimo secolo e la loro impostazione sembra trovare riscontro nei più recenti [summary records](#) dei meetings del CdS in materia di “Maintenance of international peace and security”, che confermano la crescente inclusione delle emergenze sanitarie nell’agenda della sicurezza internazionale (v. M. ARCARI, *Some thoughts in the aftermath of Security Council Resolution 2532 (2020) on Covid-19*, in *Quest. Int. Law*, 2020, p. 62).

La risoluzione 2532 (2020) risponde, infatti, a quelle esigenze di sicurezza su cui le Nazioni Unite avevano da tempo posto l’attenzione e consolida la prassi del CdS in materia di crisi sanitarie emersa in risposta a HIV/AIDS (risoluzione [1308 \(2000\)](#) e [1983 \(2011\)](#)) e ulteriormente sviluppata in risposta all’epidemia di Ebola in Africa occidentale (risoluzione [2177\(2014\)](#)) e nella Repubblica Democratica del Congo (risoluzione [2439/2018](#)). In particolare, il CdS con la risoluzione 2177 (2014) qualificava, per la prima volta nella sua prassi, un’emergenza umanitaria collegata ad una malattia infettiva come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali.

Il CdS apre la risoluzione richiamando la sua responsabilità per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali ed esprimendo *«grave concern about the devastating impact of the COVID-19 pandemic across the worlds»*. È interessante notare che la risoluzione, pur non menzionando direttamente l’OMS, nel suo preambolo, da un lato, sottolinea che *«combating this pandemic requires greater national, regional and international cooperation and solidarity, and a coordinated, inclusive, comprehensive and global international response with the United Nations playing a key coordinating role»*; dall’altro lato, richiama espressamente la risoluzione 74/270 dell’Assemblea generale, che a sua volta riconosceva *«the central role of the United Nations system in catalysing and coordinating the global response to control and contain the spread of COVID-19, and acknowledging in this regard the crucial role played by the World Health Organization»*. Il dettato della risoluzione prosegue rilevando che l’entità senza precedenti dell’epidemia rischia di compromettere i progressi nel campo della costruzione della pace e della cooperazione tra gli Stati. Infatti, il preambolo riconosce che se le condizioni di violenza e instabilità in situazioni di conflitto possono esacerbare la pandemia COVID-19 è altresì vero che quest’ultima può aggravare l’impatto umanitario negativo delle situazioni di conflitto attualmente in corso. Questa importante premessa non ha però portato il CdS a qualificare la situazione come una minaccia alla pace, ma a riconoscere che *«the unprecedented extent of the COVID-19 pandemic is likely to endanger the maintenance of international peace and security»*.

In quest’ottica, il principale aspetto che emerge dal testo della risoluzione 2532 (2020) consiste nel sostenere l’appello per un cessate il fuoco globale precedentemente avanzato dal Segretario generale; nello specifico la parte operativa della risoluzione richiede che *«a general and immediate cessation of hostilities in all situations on its agenda and supports the efforts undertaken by the Secretary-General and his Special Representatives and Special Envoys in that respect»*. La richiesta di un cessate il fuoco accomuna le risoluzioni del CdS nel caso di ostilità, ma questo caso si distingue dai precedenti, come quello relativo all’espansione del virus Ebola (risoluzione 2439 (2018)), proprio per la sua portata globale. La risoluzione 2532 (2020) non si limita a richiedere un cessate il fuoco globale, ma richiama l’attenzione dei membri delle Nazioni Unite affinché *«all parties to armed conflicts to engage immediately in a durable humanitarian pause for at least 90 consecutive days, in order to enable the safe, unhindered and sustained delivery of humanitarian assistance, provisions of related services by impartial humanitarian actors, in accordance with the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, and medical evacuations, in accordance with international law, including international humanitarian law and refugee law as applicables»*. Tuttavia, si precisa che la cessazione generale e immediata delle ostilità e la pausa umanitaria non trovano applicazione relativamente alle operazioni militari contro lo Stato islamico in Iraq e Levante (ISIL/Da’esh), Al-Qaeda e Al-Nusra, e tutti gli altri soggetti, gruppi, imprese

ed entità associati ad Al-Qaeda o ISIL e altri gruppi terroristici designati dal CdS. I [voting details](#) espressi dalla Russia e dagli Stati Uniti ribadiscono chiaramente che il supporto alla richiesta di un cessate il fuoco globale del Segretario generale non pregiudica le loro operazioni contro il terrorismo; in particolare, il governo americano precisa che questo non può limitare le «*actions by States in the exercise of their inherent right of sovereignty and self-defence, consistent with international law*».

La risoluzione conclude la sua parte operativa mettendo in risalto due esigenze: in primo luogo, il CdS invita il Segretario generale a fornire gli aggiornamenti sugli sforzi delle Nazioni Unite per affrontare la pandemia COVID-19 nei paesi in situazioni di conflitto armato o colpiti da crisi umanitarie, nonché sull'impatto del COVID-19 sulla capacità delle operazioni di pace per svolgere i loro compiti prioritari; in secondo luogo, il CdS riconosce il ruolo fondamentale che le donne stanno ricoprendo nella risposta al COVID-19, nonché nel porre in essere azioni concrete che riducano al minimo l'impatto negativo della pandemia, in particolare quello socio-economico sulle stesse donne e ragazze, sui bambini, rifugiati, sfollati interni, sugli anziani e sulle persone con disabilità.

4. La natura giuridica della risoluzione 2532 (2020)

L'analisi del contenuto della risoluzione 2532 (2020) merita di essere approfondita anche alla luce della sua natura giuridica che in qualche modo consente di prefigurare il futuro ruolo del CdS nell'ambito delle crisi sanitarie. Il sistema per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali è basato principalmente sui capp. VI e VII della Carta delle Nazioni Unite. Il principale tratto distintivo dei due capitoli consiste nella diversa natura dei poteri del CdS: il primo conferisce a tale organo poteri di natura conciliativa rispetto alle controversie e alle situazioni che gli vengono sottoposte; il secondo, invece, prevede poteri coercitivi molto incisivi e il (quasi) monopolio dell'uso della forza nelle relazioni internazionali. Il mantenimento della pace vede così affidato al CdS il potere di adottare sia *raccomandazioni* che decisioni *vincolanti* (S. MARCHISIO, *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2012, pp. 186-188). Nel periodo che ha portato all'adozione della risoluzione 2532 (2020) alcuni avevano avanzato delle riflessioni che proprio sulla base di questo sistema prospettavano le diverse azioni che il CdS avrebbe potuto intraprendere (I. R. PAVONE, *L'emergenza da covid-19 e l'impasse del Consiglio di Sicurezza*, su questa Rivista, 2020, pp. 364-368).

Il dettato della risoluzione, nonostante la richiesta di un cessate il fuoco globale, sembra disattendere le aspettative di coloro che auspicavano l'adozione di una decisione vincolante *ex art. 25* della Carta. Come rilevato dalla Corte internazionale di giustizia tale valutazione deriva dagli elementi che in ogni risoluzione possono deporre per l'obbligatorietà di una decisione, quali il contenuto, i dibattiti che hanno preceduto la sua adozione, le disposizioni della Carta in essa richiamate (v. *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion*, I.C.J. Reports 1971, par. 114). Proprio l'intenzione del CdS di sostenere la richiesta del Segretario generale di un cessate il fuoco avrebbe potuto suggerire la presenza di elementi capaci di deporre per l'adozione di un atto con effetti vincolanti per gli Stati. Tuttavia, pur richiamando l'impatto devastante che la pandemia da COVID-19 ha causato in tutto il mondo, specialmente nei paesi in cui sono in corso conflitti armati, e il riconoscimento che le «*conditions of violence and instability in conflict situations can exacerbate the pandemic*» questi elementi non sono rinvenibili nel testo della risoluzione, né è possibile ricavare questo intento dalle dichiarazioni prima o dopo la sua adozione (v. E. POBJIE, *Covid-19 as a threat to international peace and security: The role of the UN Security Council in addressing the pandemic*, 2020, [ejiltalk](#)). Infatti, dall'analisi del contenuto della risoluzione e tenendo conto

delle divergenze emerse durante la sua elaborazione, è possibile rilevare l'assenza del linguaggio tipico del cap. VII della Carta. La risoluzione 2532 (2020) è stata adottata dal CdS richiamando «*its primary responsibility for the maintenance of international peace and security*» ma, allo stesso tempo, si deve evidenziare che il preambolo e le sezioni operative sono formulate in termini esortativi, e quindi coerenti con le funzioni raccomandatorie attribuite al CdS ai sensi del Cap. VI. Più specificamente, pur rilevando la portata senza precedenti della pandemia COVID-19, la risoluzione afferma che tale situazione «*is likely to endanger the maintenance of international peace and security*». È particolarmente significativo, quindi, che la risoluzione non riconosce la pandemia da COVID-19 come una minaccia alla pace in discontinuità con il contenuto della risoluzione 2177 (2014), la cui formulazione si rifaceva al linguaggio del Cap. VII della Carta qualificando il diffondersi del virus Ebola come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Inoltre, la suddetta qualificazione riproduce la formulazione dell'art. 33, par. 1, della Carta delle Nazioni Unite e sembra quindi ricondurre la natura della risoluzione del CdS nell'ambito del Cap. VI della Carta. A questo proposito, è stato rilevato che nei recenti dibattiti dedicati ai modi e ai mezzi per sostenere il ruolo della Carta delle Nazioni Unite nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, un certo numero di Stati intervenuti ha evidenziato l'eccessivo ricorso al Cap. VII della Carta, chiedendo al tempo stesso di dare maggiore e adeguata attuazione dei meccanismi previsti dal Cap. VI. Quest'ultimo è stato indicato come particolarmente adatto per affrontare le nuove minacce alla pace e alla sicurezza internazionale, tra le quali è inclusa la diffusione di malattie infettive (v. M. ARCARI, *op. cit.*, pp. 63-65).

5. Considerazioni conclusive

L'adozione della risoluzione 2532 (2020) ha nuovamente portato il CdS ad intervenire in una situazione capace di minacciare la pace e la sicurezza internazionali in presenza di una grave emergenza sanitaria globale. Il principale aspetto della risoluzione risiede nel ribadire la richiesta del Segretario generale ad un cessate il fuoco globale; quest'ultimo appello non aveva mancato di ricevere un [significativo](#) sostegno politico. L'azione del CdS era particolarmente attesa e si pone in linea con la prassi del CdS, seppur con alcune differenze più o meno sfumate. Oltre a quelle evidenziate sopra, può essere messa in luce l'assenza di uno specifico riferimento al rispetto dei diritti umani che invece era presente nelle precedenti [risoluzioni](#) relative alla lotta contro gravi epidemie. Con la risoluzione 2177 (2014), adottata all'unanimità, chiedeva al Segretario generale di continuare a fornire nei suoi rapporti informazioni e analisi sui diritti umani. Nella risoluzione 2439 (2018), il CdS chiedeva «*that all parties to the armed conflict fully respect international law, including, as applicable, international human rights law [...]*». La pandemia da Covid-19 ha sollevato in tutto il mondo preoccupazioni relative all'importanza di difendere i diritti umani nel contesto delle misure adottate per contrastare l'espansione del virus. In questo senso, il CdS avrebbe potuto richiamare l'attenzione su questo aspetto, in linea con le precedenti risoluzioni, e sottolineare l'importanza di continuare il monitoraggio e il rispetto dei diritti umani nell'ambito delle iniziative volte a contrastare la diffusione del virus.

I rilievi critici riguardano anche l'esigenza di accrescere la credibilità del CdS e di assicurare un suo maggiore coinvolgimento nel coordinamento di situazioni che rischiano di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali (v. G. L. BURCI, *Ebola, the Security Council and the Securitization of Public Health*, in *Quest. Int. Law*, 2014, pp. 27-39). Il coinvolgimento del CdS in queste situazioni, pur in assenza di decisioni *ex Cap. VII* della Carta che obbligano gli Stati, genera impegno politico, mobilita risorse finanziarie e facilita la necessaria capacità logistica.

La risoluzione, che ha trovato nel mancato riferimento all'OMS uno dei punti di raccordo delle varie posizioni espresse dai membri del CdS, è stata adottata nell'ambito di un clima politico contraddistinto dal confronto tra Stati Uniti e Cina che ne ha condizionato la redazione. Il risultato raggiunto sembra comunque essere in linea con i recenti dibattiti dedicati al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e non priva certo il CdS, in conformità alle funzioni attribuitegli dalla Carta delle Nazioni Unite, del potere di adottare in futuro decisioni vincolanti in situazioni generate da emergenze sanitarie globali. L'adozione della risoluzione 2532 (2020) ha comunque influito positivamente sul depotenziamento dei conflitti in corso a livello globale dando un riscontro importante all'[auspicio](#) manifestato dallo stesso Segretario generale secondo cui questa delibera «*will send an important signal to conflict parties and may help change calculations on the ground*». Tuttavia, il dibattito relativo all'azione del CdS rimane oggetto di approfondimenti da parte dei suoi membri. Infatti, all'adozione della risoluzione sono seguiti dei [meetings](#) incentrati sulla sua effettiva attuazione e sulla necessità di rivalutare l'efficacia dell'architettura sanitaria globale nel rispondere alle nuove sfide alla sicurezza internazionale.

PIERFRANCESCO BRECCIA